

**TRIBUNALE DI TERNI**  
**GIUDICE DEL LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

**(CON ISTANZA DI PROVVEDIMENTO EX ART. 669 SEXIES CO. 2 C.P.C.)**

**(CON ISTANZA EX ART. 150 C.P.C.)**

**Per** la Professoressa Ilaria Venturi (c.f. VNTLRI77E65L117P), n. a Terni il 25.5.1977 e res.te a Terni V. Giandimartalo di Vitalone n. 14 ed elettivamente domiciliata a Terni in Corso del Popolo n. 63, presso e nello studio dell'Avv. Claudio Biscetti (C.F.: BSCCLD55T21L117R), che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce al presente atto e che indica, per le comunicazioni relative al presente procedimento il proprio indirizzo p.e.c. claudio.biscetti@ordineavvocatiterni.it, *ricorrente*,

**contro**

- M.I.M.- Ministero dell'Istruzione e del merito, C.F. 80185250588, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, sedente in (00153) Roma, Viale Trastevere, 76/A; - Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, C.F. 94094990549, in persona del legale rappr.te p.t., sedente in (06121) Perugia V.le C. Manuali; - Ufficio Scolastico Territoriale di Terni, Ufficio IV–Ambito Territoriale di Terni, in persona del legale rappr.te p.t., sedente in (05100) Terni, via G. D'Annunzio n. 6 - *resistenti* - tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, con sede in 06123 Perugia Via degli Uffici n. 1 (pec: ads.pg@mailcert.avvocaturastato.it).

**Oggetto:** domanda, proposta in via cautelare d'urgenza e nel merito, per il riconoscimento del diritto dell'aspirante docente utilmente collocata nelle GPS di Prima Fascia 1A, assegnataria dell'incarico di insegnamento con contratto annuale, alla scelta prioritaria della sede di servizio a norma dell'art. 21 L. n. 104/92 e per la conseguente assegnazione, in suo favore, per l'a.s. 2023/2024, **della prima ovvero di una delle sedi di servizio da lei prioritariamente indicate** - secondo l'ordine delle preferenze espresso nella domanda di supplenza della medesima – **in posizione antecedente a quella** – illegittimamente ed in violazione di tale suo diritto - **assegnatale nel Comune di Orvieto, nonché per il risarcimento dei conseguenziali danni.**

**§**

**PREMESSE IN FATTO**

**I.** Con il Decreto Direttoriale-D.D. n. 425 del 04-08-2023, emesso dal Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria-Ufficio IV–Ambito Territoriale di Terni, avente ad oggetto il '*Conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 2023/24 del*

05100 terni corso del popolo n. 63 tel. 0744-407635 fax 0744-405299



personale docente da Prima Fascia GPS ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Assegnazione sede', e le tabelle pubblicate in allegato allo stesso ('Bollettino Totale Nomine') e con la comunicazione email del 07.8.2023 del MIM (proveniente dall'indirizzo noreplay@istruzione.it), alla Professoressa Ilaria Venturi, aspirante docente utilmente collocata nelle GPS di Prima Fascia 1A, è stato assegnato l'incarico, ai sensi del D.L. 73/2021, con contratto annuale, per l'insegnamento 'ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO' sulla sede 'TRIS00200A - ORVIETO I.I.S. ART. CLA. E PROF.LE' (IISACP - Istituto Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale di Orvieto), con decorrenza 01.09.2023 per l'a.s. 2023/24 (**all. 1, 1BIS e 2**).

**II** . La ricorrente aveva regolarmente presentata, all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Terni, l'allegata istanza di partecipazione alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, con protocollo 'm\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7571279.28-05-2022' e per l'inserimento anche nelle GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCIA 'ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO' (**all. 3**).

In tale istanza, ha precisato e dichiarato di possedere i seguenti **titoli di riserva**: -N) Invalido civile Ente INPS/Data del riconoscimento 20/11/2020/Numero dell'atto 3930869703838; - iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/99 della provincia di Terni/PROTOCOLLO ARPAL UMBRIA COLLOCAMENTO MIRATO - PG0105798/2022. Ed i seguenti **titoli di preferenza**: - '18) Coniugato e non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico/Numero figli 2'; - '19) Invalido o mutilato civile/Ente INPS/Data 20/11/2020/Numero dell'atto 3930869703838'.

**III** . La ricorrente, quindi, quale aspirante inclusa (oltre che nella 2<sup>a</sup> fascia delle GPS per l'insegnamento 'A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE') nella 1<sup>a</sup> fascia delle GPS di cui all'art. 4, comma 6bis, della legge 124/99, per i posti di sostegno (insegnamento 'ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO'), il 29.7.2023 aveva presentata, all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Terni, l'allegata istanza (protocollo m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.10334434.29-07-2023) per ottenere l'incarico di supplenza annuale finalizzata alla nomina in ruolo e per le supplenze annuali (per l'intero anno scolastico fino al 31 agosto) e per quelle fino al termine delle attività didattiche (**all. 4**).



In tale istanza, aveva ulteriormente precisato, dichiarato e documentato (con il relativo allegato ad essa unito) di possedere il **titolo di precedenza di cui all'art. 21 della L.104/92**, in quanto in possesso di certificazione attestante la propria personale condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/92, oltre che un'invalidità superiore ai 2/3, nonché di essere in possesso del **titolo di riserva ex Legge 68/1999, quale invalido civile/Codice N.**

In tale istanza, nella parte del modulo intitolata ***ESPRESSIONE PREFERENZE SUPPLENZE ANNUALI FINALIZZATE ALLA NOMINA IN RUOLO (D.M. 21 luglio 2022 n. 188)***, la medesima ricorrente ha correttamente indicato le singole sedi scolastiche per l'assegnazione dell'incarico (le prime sette site nel Comune di Terni e – tra queste, in prima posizione - la scuola con codice del M.I.M 'TRIS00700D' - I.I.S. PROFESSIONALE E TECNICO COMMERCIALE di Terni, l'ottava e la nona nei Comuni di Narni e Amelia, poi tutte quelle assegnabili nel Comune di Terni e, in ultimo, quelle assegnabili nel Comune di Orvieto e quelle assegnabili nel Comune di Fabro), secondo il seguente ordine di preferenza:

| Ordine | Insegnamento | Preferenze  | Tipo contratto | Cattedre orario | Tipo Posto   |
|--------|--------------|---|----------------|-----------------|--------------|
| 1      | ADSS         | SCUOLA TRIS00700D I.I.S. PROF.LE E TECN. COMM.LE <b>TERNI</b>                 | (1) ANNUALE    |                 | (1) SOSTEGNO |
| 2      | ADSS         | SCUOLA TRIS011005 I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO <b>TERNI</b>                    | (1) ANNUALE    |                 | (1) SOSTEGNO |
| 3      | ADSS         | SCUOLA TRRI030005 I.O. TERNI "IPSIA" - C.P.I.A.                               | (1) ANNUALE    |                 | (1) SOSTEGNO |
| 4      | ADSS         | SCUOLA TRTF030002 IST. TECN.TECNOLOGICO "ALLIEVI-SANGALLO" <b>TERNI</b>       | (1) ANNUALE    |                 | (1) SOSTEGNO |
| 5      | ADSS         | SCUOLA TRPM01000Q Licei Statali F. Angeloni <b>TERNI</b>                      | (1) ANNUALE    |                 | (1) SOSTEGNO |
| 6      | ADSS         | SCUOLA TRPS020009 Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" <b>TERNI</b>    | (1) ANNUALE    |                 | (1) SOSTEGNO |
| 7      | ADSS         | SCUOLA TRPS03000X Liceo Scientifico e Linguistico 'R. Donatelli' <b>TERNI</b> | (1) ANNUALE    |                 | (1) SOSTEGNO |
| 8      | ADSS         | SCUOLA TRIS00100E Istituto Istruzione Superiore Gandhi Narni Scalo (TR)       | (1) ANNUALE    |                 | (1) SOSTEGNO |
| 9      | ADSS         | SCUOLA TRIS00600N Istituto Omnicomprensivo Amelia-Amelia Narni (TR)           | (1) ANNUALE    |                 | (1) SOSTEGNO |
| 10     | ADSS         | SCUOLA COMUNE <b>TERNI</b>  | (1) ANNUALE    |                 | (1) SOSTEGNO |



|    |      |                          |             |  |              |
|----|------|--------------------------|-------------|--|--------------|
| 11 | ADSS | SCUOLA COMUNE<br>ORVIETO | (1) ANNUALE |  | (1) SOSTEGNO |
| 12 | ADSS | SCUOLA COMUNE FABRO      | (1) ANNUALE |  | (1) SOSTEGNO |

Di conseguenza, la sede assegnata alla ricorrente in Orvieto, con l'incarico conferitole indicato nel precedente punto I., risulta corrispondere a quella inserita (in forma sintetica) al n. 11 (scuola nel Comune di Orvieto) dell'ordine di preferenza dalla stessa prescelto nella predetta istanza del 29.7.2023, dopo le scuole site nei Comuni di Terni, Narni ed Amelia (ivi elencate dal numero 1 al numero 9) e dopo tutte le scuole site nel Comune di Terni (ivi indicate, in forma sintetica, al numero 10). E **l'assegnazione di tale sede è stata operata senza tener conto ed in violazione del diritto di precedenza alla medesima spettante ex art. 21 L. n. 104/92.**

**IV .** A seguito dell'assegnazione dell'incarico e della sede indicati nel precedente punto I, la ricorrente (tramite il sottoscritto procuratore), con l'allegata comunicazione trasmessa all'USP di Terni a mezzo p.e.c. il 09.8.23, chiedeva di poter esercitare il proprio diritto di precedenza nella scelta della sede, a lei spettante ex art. 21 della L. 104/92, e la rettifica, previo riesame, della sede assegnatale in Orvieto, lamentando la violazione di detto proprio diritto, la cui titolarità era stata dalla medesima regolarmente inserita e documentata nelle istanze presentate al fine di ottenere l'incarico di supplenza annuale poi assegnatole (**all. 5**).

**V .** Tale richiesta del 09.8.2023 veniva disattesa e riscontrata con l'allegata comunicazione del 18.8.23 del M.I.M.-USR dell'Umbria-Ufficio IV Ambito Territoriale di Terni (**all. 6**), del seguente tenore: <<.. *L'assegnazione dell'incarico c/o l'I.I.S.A.C.P. di Orvieto, operata a favore della S.V., è stata automaticamente generata dal sistema informativo di questo Ministero a seguito di elaborazione telematica della domanda prodotta dall'interessata./ Il procedimento amministrativo in argomento è infatti informatizzato, rimettendo a questo Ufficio mere attività di controllo delle domande on-line prodotte dagli aspiranti, finalizzate alla convalida a sistema delle stesse./ Per quanto sopra, il riscontro effettuato ex post dallo scrivente sulla relativa istanza inviata in data 29 luglio 2023, conferma la completezza delle informazioni dichiarate dalla S.V. inerenti il possesso sia del titolo di riserva, sia del titolo di preferenza (soggetto beneficiario di Legge n. 104/92)./ Nel caso in specie, considerato l'ordine di punteggio in graduatoria FIA attribuito alla S.V., l'applicativo del portale M.I.M. ha assegnato, in qualità di riservista, l'ultimo posto rimasto disponibile dell'intero contingente./ Da ultimo, relativamente alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano della Legge n. 104/92, si rimanda al contenuto della C.M. prot.n°43440 del 19.07.2023,*



paragrafo 4.2 “...si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati...” >>.

VI. Come confermato dalla succitata comunicazione dell’Amministrazione del 18.8.23 e come emerge dalla tabella allegata al citato D.D. n. 425 del 04-08-2023 (**all. 1 e 1bis**), la ricorrente è collocata nella graduatoria in questione (GPS relativa agli aspiranti docenti di 1a fascia per i posti di sostegno/insegnamento ‘ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO’) in posizione 105, con punteggio 36, e l’incarico di supplenza annuale le è stato conferito in quanto riservista ex L. 68/99, nel rispetto del correlato diritto spettantele, assegnandole l’ultimo posto disponibile dell’intero contingente (di 21 posti) dopo l’assegnazione degli altri posti disponibili agli altri aspiranti docenti, operata, invece, in base alle loro progressive posizioni nella graduatoria in questione (comprese tra quella posta al numero 56 a quella posta al numero 93).

Di contro, l’assegnazione alla ricorrente della sede/istituzione scolastica ove svolgere tale incarico (in Orvieto, presso l’I.I.S.A.C.P.) è stata operata **senza tener conto ed in violazione dell’ordine di preferenza** espresso nell’istanza e **del suo diritto alla precedenza nella scelta della sede, a lei spettante ex art. 21 L. n. 104/92**. Infatti, vi erano sedi disponibili nelle scuole del Comune di Terni (che, nell’ordine di preferenza espresso nell’istanza dalla Prof.ssa Venturi Ilaria, precedono quelle site nel Comune di Orvieto); ed esse sono state assegnate ad aspiranti docenti collocati nella graduatoria *de qua*, nonostante nessuno di loro avesse ed abbia un titolo di precedenza prioritario rispetto a quello posseduto dalla medesima ricorrente ed idoneo ad escludere il suo predetto diritto alla scelta preferenziale della sede e la sua assegnazione ad una delle scuole di Terni ovvero ad una delle prime dieci da lei indicate nell’ordine di preferenza dalla stessa espresso e sopra riportato. In particolare, con il contingente di nomina oggetto del D.D. n., 485 del 04.8.2023, le sedi disponibili nelle istituzioni scolastiche site a Terni sono state assegnate ai seguenti aspiranti docenti non aventi titolo alla scelta preferenziale della sede ex art. 21 L. 104/92, inclusa quella presso la **presso la SCUOLA con codice del M.I.M ‘TRIS00700D’ - I.I.S. PROFESSIONALE E TECNICO COMMERCIALE di TERNI** (inserita al **primo** posto nell’ordine delle preferenze espresse con la domanda e richiamato nel precedente punto III):

| Posizio<br>ne | Punteg<br>gio | Ordine<br>nomina | Codice<br>scuola | Denominazione<br>scuola | Tipo<br>contratto | Cognome<br>aspirante | Nome<br>aspirante | Nume<br>ro | Data<br>di<br>nomina | Data<br>di<br>produzio |
|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------|----------------------|------------------------|
|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------|----------------------|------------------------|



|    |    |   |            |   |         |             |            | preferenza  |          | ne bolletti |
|----|----|---|------------|---|---------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|
|    |    |   |            |   |         |             |            | soddisfatta |          | no          |
| 56 | 72 | 2 | TRIS00700D | <u>TERNI I.I.S. PROF.LE</u><br>E TECN. COMM.LE            | ANNUALE | MANFREDI    | TIZIANA    | 2           | 04/08/23 | 04/08/23    |
| 60 | 69 | 1 | TRRI030005 | I.O. TERNI "IPSIA" -<br>C.P.I.A.                          | ANNUALE | ROSELLI     | CECILIA    | 1           | 04/08/23 | 04/08/23    |
| 61 | 66 | 1 | TRIS00700D | TERNI I.I.S. PROF.LE E<br>TECN. COMM.LE                   | ANNUALE | SARTI       | FEDERICA   | 1           | 04/08/23 | 04/08/23    |
| 64 | 62 | 3 | TRIS00700D | TERNI I.I.S. PROF.LE E<br>TECN. COMM.LE                   | ANNUALE | PELINI      | FEDERICA   | 1           | 04/08/23 | 04/08/23    |
| 68 | 61 | 4 | TRIS00700D | TERNI I.I.S. PROF.LE E<br>TECN. COMM.LE                   | ANNUALE | SENA        | SIMONA     | 1           | 04/08/23 | 04/08/23    |
| 72 | 59 | 5 | TRIS00700D | TERNI I.I.S. PROF.LE E<br>TECN. COMM.LE                   | ANNUALE | CAVIGLIONI  | CRISTIAN   | 1           | 04/08/23 | 04/08/23    |
| 74 | 58 | 6 | TRIS00700D | TERNI I.I.S. PROF.LE E<br>TECN. COMM.LE                   | ANNUALE | MARAGA      | ALESSANDRA | 9           | 04/08/23 | 04/08/23    |
| 75 | 58 | 7 | TRIS00700D | TERNI I.I.S. PROF.LE E<br>TECN. COMM.LE                   | ANNUALE | PERNAZZA    | LORENZO    | 5           | 04/08/23 | 04/08/23    |
| 77 | 57 | 1 | TRTF030002 | IST.<br>TECN.TECNOLOGICO<br>"ALLIEVI-SANGALLO"<br>(TERNI) | ANNUALE | MAZZOCCANTI | SARA       | 1           | 04/08/23 | 04/08/23    |
| 78 | 57 | 2 | TRRI030005 | I.O. TERNI "IPSIA" -                                      | ANNUALE | OTTAVI      | ERIKA      | 1           | 04/08/23 | 04/08/23    |



|    |    |   |            |   |         |             |           |   |          |          |
|----|----|---|------------|---|---------|-------------|-----------|---|----------|----------|
|    |    |   |            | C.P.I.A.  |         |             |           |   |          |          |
| 79 | 56 | 2 | TRTF030002 | IST.<br><br>TECN.TECNOLOGICO<br><br>"ALLIEVI-SANGALLO"<br><br>(TERNI) | ANNUALE | LAURETI     | SUSANNA   | 6 | 04/08/23 | 04/08/23 |
| 82 | 50 | 1 | TRIS011005 | TERNI I.I.S. CLASSICO<br><br>E ARTISTICO                              | ANNUALE | LUPATTELLI  | GAIA      | 2 | 04/08/23 | 04/08/23 |
| 83 | 48 | 3 | TRRI030005 | I.O. TERNI "IPSIA" -<br><br>C.P.I.A.                                  | ANNUALE | PIETRANGELI | VALENTINA | 1 | 04/08/23 | 04/08/23 |
| 84 | 48 | 3 | TRTF030002 | IST.<br><br>TECN.TECNOLOGICO<br><br>"ALLIEVI-<br><br>SANGALLO"(TERNI) | ANNUALE | BUCCI       | VALERIO   | 9 | 04/08/23 | 04/08/23 |

Secondo quanto affermato dalla succitata comunicazione dell'Amministrazione del 18.8.23, entrambe le assegnazioni – quella dell'incarico ex L. n. 68/99 – e quella della sede sono state generate automaticamente dal sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito a seguito di elaborazione telematica della domanda prodotta dall'interessata, attraverso il previsto procedimento amministrativo informatizzato. Nonostante ciò e nonostante **la incontestata sussistenza**, oltre che del titolo di riserva, anche **del titolo di preferenza** in capo alla prof.ssa Ilaria Venturi e la loro corretta allegazione nell'istanza della stessa, **verificate e confermate dall'USR Umbria-USP Terni**, l'elaborazione di tale istanza ha erroneamente pretermesso – e violato - il suo diritto di precedenza ex art. 21 L. n. 104/92 sulle sedi site nel Comune di Terni e su tutte quelle progressivamente preferite rispetto a quella assegnata nel Comune di Orvieto. Peraltro, neppure l'Ufficio, a cui è stata, poi, rivolta la correlata richiesta di rettifica, ha più provveduto a modificare la sede così assegnata con una di quelle, dalla ricorrente, prioritariamente indicate in Terni ovvero con una delle prime dieci indicate nell'ordine di preferenza dalla stessa espresso, sopra riportato; e ciò, nonostante l'Ufficio medesimo abbia,



anche da ultimo, espressamente confermato – nel rispondere alla richiesta di accesso allegata formulata il 05.10.2023 (**all. 7.**) – che **non vi erano ulteriori candidati**, al di fuori della docente Ilaria Venturi, **in possesso della titolarità di cui alla L. 104/1992**, e dei relativi benefici connessi, che non vi erano altri candidati che avrebbero potuto, quindi, precederla nell'esercitare il diritto di scelta prioritaria della sede di servizio riconosciutele (*“Considerato che, relativamente al Bollettino Totale Nomine de quo, **non vi sono ulteriori candidati al di fuori della docente Ilaria Venturi in possesso della titolarità di cui alla L. 104/1992, e dei relativi benefici connessi**, codesto Ufficio non detiene la documentazione richiesta dalla S.V.”*), si legge nella comunicazione ricevuta dell'Ufficio datata 23.11.2023 - **all. 8**).

**VII. Quanto sopra costituisce** una palese ed oggettiva **lesione del diritto di precedenza nella scelta della sede, alla ricorrente spettante ex art. 21 L. n. 104/92**, e produce l'immediato pericolo di gravi pregiudizi – e l'aggravamento di quelli già prodotti - di natura personale, professionale ed economica e della compressione di diritti della stessa oggetto di tutela costituzionale, come il diritto alla salute, al lavoro ed alla parità di trattamento nello svolgimento dell'attività lavorativa, di quelli correlati al proprio stato di disabilità ed alle tutele per questo previste.

**VIII. Quanto sopra, inoltre, ha prodotto e produce alla ricorrente l'ulteriore pregiudizio** costituito dall'averla costretta ad optare per un orario part-time di 9 ore settimanali (**all. 9**), pari al 50% di quello previsto per il lavoro a tempo pieno di 18 ore settimanali, al fine di rendere più agevole lo svolgimento dell'incarico assegnato ad Orvieto con le peculiarità del proprio stato di disabilità. E, dunque, le oggettive conseguenze pregiudizievoli retributive e contributive, costituite dalle differenze tra l'ammontare delle retribuzioni percepite con il tempo parziale e quello delle retribuzioni che avrebbe percepito con il tempo pieno e tra l'ammontare delle ritenute previdenziali accreditate e che le saranno accreditate per il rapporto a tempo parziale e l'ammontare di quelle cui avrebbe avuto diritto qualora avesse potuto mantenere un rapporto di lavoro a tempo pieno. Difatti, in conseguenza di questa necessitata scelta, la ricorrente, dal settembre 2023, percepisce la retribuzione corrispondente all'orario lavorativo settimanale svolto al tempo parziale di 9 ore, cioè alla metà di quello che avrebbe percepito con il rapporto a tempo pieno, come documentato dai cedolini allegati (**doc. 10**), subendo così un danno, per le differenze retributive tra la retribuzione lorda prevista per il lavoro a tempo pieno e quella percepita per il lavoro svolto a tempo parziale, fino al gennaio 2024 ammontante a € 7062,42:

| Mensilità | Retribuzione lorda percepita in € | Retribuzione lorda spettante in € | Differenze |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|





|                                  | (tempo parziale di 9 ore) | (tempo pieno di 18 ore) | in €           |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| Settembre 2023                   | 1062,86                   | 2125,72                 | 1062,86        |
| Ottobre 2023                     | 1137,26                   | 2274,52                 | 1137,26        |
| Novembre 2023                    | 1137,26                   | 2274,52                 | 1137,26        |
| Dicembre 2023<br>con tredicesima | 2431,37                   | 4862,74                 | 2431,37        |
| Gennaio 2024                     | 1293,67                   | 2587,34                 | 1293,67        |
| <b>Totali</b>                    | <b>7062,42</b>            | <b>14124,84</b>         | <b>7062,42</b> |

Inoltre, in conseguenza della medesima necessitata scelta del tempo parziale, alla ricorrente, dal settembre 2023, sono state accreditate ritenute previdenziali (comprehensive delle quote a carico del lavoratore destinate al TFR) corrispondenti all'orario lavorativo settimanale svolto al tempo parziale di 9 ore, cioè pari alla metà di quelle che le sarebbero state accreditate con il rapporto a tempo pieno, come documentato dagli allegati cedolini (**doc. 10**), subendo così un ulteriore danno di natura previdenziale, comprensivo del minor ammontare delle quote delle ritenute destinate a TFR, per le dette differenze, fino al gennaio 2024 ammontante a complessivi € 728,13 (di cui 121,79 per le dette ritenute a carico del lavoratore destinate a TFR):

| Mensilità                 | Ritenute previdenziali accreditate €<br>(per il tempo parziale di 9 ore) | Ritenute previdenziali accreditabili €<br>(per il tempo pieno di 18 ore) | Differenze<br>in €   |
|---------------------------|--|--|--|
| Settembre 2023            | 116,39 (di cui 19,13 per TFR)  | 232,78 (di cui 38,26 per TFR)  | 116,39 (di cui 19,13 per TFR)  |
| Ottobre 2023              | 116,39 (di cui 19,13 per TFR)  | 232,78 (di cui 38,26 per TFR)  | 116,39 (di cui 19,13 per TFR)  |
| Novembre 2023             | 116,39 (di cui 19,13 per TFR)  | 232,78 (di cui 38,26 per TFR)  | 116,39 (di cui 19,13 per TFR)  |
| Dicembre 2023<br>con 13ma | 260,32 (di cui 44,63 per TFR)  | 520,66 (di cui 89,26 per TFR)  | 260,32 (di cui 44,63 per TFR)  |
| Gennaio 2024              | 118,64 (di cui 19,77 per TFR)  | 237,28 (di cui 39,54 per TFR)  | 118,64 (di cui 19,77 per TFR)  |
| <b>Totali</b>             | <b>728,13 (di cui 121,79 per TFR)</b>                                    | <b>1456,26 (di cui 243,58 per TFR)</b>                                   | <b>728,13 (di cui 121,79 per ritenute TFR a carico del lavoratore)</b> |

In conseguenza della medesima necessitata scelta del tempo parziale, la ricorrente ha subito l'ulteriore pregiudizio corrispondente al mancato accantonamento delle quote di TFR a carico del datore di lavoro, maturate dal settembre 2023 al gennaio 2024, e pari a complessivi € 467,67 (cioè al 7,1% dell'imponibile sul quale è stata calcolata la ritenuta del 2,5% - per complessivi € 121,79 - a carico del lavoratore).

Sussiste e va, dunque, riconosciuto anche il pieno diritto della ricorrente ad essere risarcita di tutti tali danni nelle misure di € 7062,42 (per le su indicate differenze retributive), di € 728,13 (per i danni di natura previdenziale, comprensivi di € 121,79 per le ritenute a carico del lavoratore destinate a TFR non operate) e di € 467,67 (per le quote di TFR a carico del datore di lavoro non versate), maturate dal settembre 2023 al gennaio 2024, oltre a tutti gli ulteriori



danni quelle successivamente maturati e maturandi, per i medesimi titoli, nel corso del rapporto di lavoro fino a quando verrà mantenuto l'orario a tempo parziale di 9 ore settimanali. E l'amministrazione resistente va conseguentemente condannata al pagamento della suddetta somma di € 7062,42, al versamento ed alla regolarizzazione delle predette ritenute previdenziali di € 728,13 non operate, all'accantonamento della quota di TFR di € 467,67 non effettuato ovvero al risarcimento dei danni per equivalente ed al pagamento delle somme – per tutti detti titoli - da liquidarsi in via equitativa.

Da ciò, discende pure che l'assegnazione della sede in Orvieto, operata – con il Decreto Direttoriale n. 425 del 04-08-2023 di cui al punto I delle premesse - in violazione del diritto di precedenza nella scelta della sede lavorativa della ricorrente e del correlato ordine di preferenza dalla stessa espresso, se non immediatamente sanata con la sua assegnazione/riassegnazione alla prima ovvero ad una delle sedi preferite – secondo detto ordine - a quelle site nel Comune di Orvieto e, quindi, con il ripristino di una situazione, di fatto e di diritto, che le consenta di evitare l'opzione del tempo parziale ed il ritorno al tempo pieno a 18 ore settimanali, produce e continuerà a produrre (ogni mese) anche i su descritti gravi pregiudizi di natura retributiva e previdenziale.

La medesima ricorrente è, difatti, da subito disponibile – qualora ciò avvenisse e le fosse assegnata, come da lei richiesto nella domanda, una delle sedi preferite a quelle site nel Comune di Orvieto - a tornare a svolgere la propria prestazione lavorativa a tempo pieno, secondo l'orario settimanale di 18 ore. E, in tale ipotesi, anche a presentare la relativa domanda entro il previsto termine di scadenza del 15.3.2024 ovvero – a seguito della sua remissione nei termini - anche successivamente. Difatti, con la recente nota allegata del 19.02.2024, l'USR-Ambito di Terni, ha precisata e confermata la scadenza del termine del 15.3.2024 per la presentazione – da parte dei docenti – delle domande volte a ritornare, dal tempo parziale, al tempo pieno (all. 14).

**Tali oggettive e documentate circostanze – unitamente a quelle sopra** (in particolare al punto VII) **evidenziate ed alle considerazioni in diritto appresso illustrate – rendono certa e palese la sussistenza del presupposto del periculum in mora,** previsto per l'accoglimento della tutela d'urgenza richiesta.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO.

A . La ricorrente ha diritto alla riserva dei posti ex L. n. 68/99, che tra l'altro prevede: - (art. 1-Collocamento dei disabili) '*1. La presente legge ha come finalita' la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro*



*attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato*’; (art. 3-Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) *‘1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura...’.*

La stessa, infatti, è rientrata– quale titolare del diritto alla riserva dei posti –nell’ambito del contingente dei 21 incarichi disponibili per gli aspiranti docenti collocati nelle GPS di Prima Fascia 1A, con contratto annuale, per l’insegnamento *‘ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO’*, e le è stato assegnato il relativo incarico di supplenza annuale.

**B** . La ricorrente – come esposto e documentato - ha anche diritto alla precedenza nell’assegnazione della sede ex art. 21 L. n. 104/92, che tra l’altro prevede: *“Precedenza nell'assegnazione di sede - 1. La persona handicappata con un grado di invalidita' superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. ...”.*

Come sopra evidenziato, tale diritto è stato violato, in quanto l’incarico di supplenza le è stato assegnato presso una scuola sita in Orvieto, invece che in una scuola sita in Terni (il Comune della propria residenza) ovvero in una delle sedi preferite rispetto a quella di Orvieto, secondo l’ordine espresso dalla stessa nella propria allegata domanda del 29.7.23 e riportato al precedente punto III (**all. 4**), e senza tener, dunque, conto delle preferenze prioritariamente espresse.

**C**. Il titolo di precedenza nella scelta della sede ex art. 21 L. n. 104/92 è prioritario, andava e va applicato prioritariamente, oltre che nei confronti di chi non beneficia di alcun titolo di precedenza, anche rispetto ai titoli di precedenza previsti dalla medesima L. n. 104/92 e, in particolare, dall’art. 33 della stessa. E si realizza nell’ambito del contingente di nominandi aspiranti al conferimento della stessa tipologia di supplenza, della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica.

Nella fattispecie, come pure confermato dallo stesso Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria Ufficio IV – Ambito Territoriale di Terni, con l’allegata comunicazione datata 23.11.2023 (**all. 8**), **non esistevano e non esistono altri candidati, oltre alla ricorrente, titolari del diritto di precedenza nella scelta della sede ex art. 21 L. 104/92.**

**D**. Sussistevano e sussistono, quindi, tutti i presupposti per ritenere e dichiarare che il Decreto Direttoriale-D.D. n. 425 del 04-08-2023, emesso dal MIM - Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria-Ufficio IV–Ambito Territoriale di Terni, e le tabelle pubblicate in allegato allo stesso (‘Bollettino Totale Nomine’), indicati al punto I delle premesse, con i quali è stato assegnato



alla ricorrente l'incarico, ai sensi del D.L. 73/2021, con contratto annuale e decorrenza 01.09.2023 per l'a.s. 2023/24 (per l'insegnamento 'ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO'), nella sede 'TRIS00200A' - IISACP (Istituto Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale) sita in Orvieto, ed i presupposti, connessi, consequenziali, derivati e correlati atti e provvedimenti sono stati emanati in palese violazione dei principi normativi e giurisprudenziali qui sostenuti e del diritto di precedenza nella scelta della sede spettante alla ricorrente ex art. 21 L. 104/92, sono nulli, illegittimi e gravemente lesivi dei diritti della stessa, con conseguenti - nei limiti dell'interesse - annullamento/disapplicazione e caducazione degli effetti dei medesimi.

Sussistevano e sussistono, dunque, tutti i presupposti per la realizzazione e l'applicazione di detto diritto di precedenza nella scelta della sede ex art. 21 L. 104/92 in favore della ricorrente.

E ciò, in quanto:

- la medesima ricorrente è rientrata – come riservista – nel contingente dei nominandi aspiranti inclusi nelle GPS della Provincia di Terni per la supplenza annuale relativa al sostegno (insegnamento 'ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO'), oggetto del D.D. n. 425 del 04-08-2023 (**all. 1**), con il quale sono stati conferiti “*incarichi per l'anno scolastico 2023/24 del personale docente da Prima Fascia GPS ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44..*” e sono state assegnate le relative sedi;
- è, quindi, rientrata nel contingente degli aspiranti alla nomina su posti GPS 1A Fascia per il sostegno della medesima durata giuridica (supplenza annuale) e della medesima consistenza economica;
- la fruizione della priorità nella scelta delle sedi site nel Comune di Terni e di quelle indicate dalla aspirante docente Venturi Ilaria - secondo l'ordine delle preferenze dalla stessa espresse - prima di quelle site nel Comune di Orvieto non avrebbe comportato e non comporta l'assegnazione di posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica rispetto a quelli disponibili per gli altri aspiranti che la precedono in graduatoria.

E posto che – così operando e con l'invocata assegnazione alla prima ovvero ad una delle sedi preferite a quelle site nel Comune di Orvieto - risultano del tutto rispettate le condizioni di applicabilità della priorità di scelta previste dal paragrafo 4.2. della C.M. n. 43440 del 19.7.23 (**all. 11**), che, difatti, dispone: “4.2 - **PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA** Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell'ordine, degli articoli **21**, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo



*la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. / In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria".*

**E .** La legittimità dell'utilizzo del sistema informatico da parte del Ministero dell'Istruzione, è stato già oggetto di scrutinio da parte della magistratura amministrativa ed ordinaria, le quali hanno ripetutamente ritenuto illegittima la devoluzione esclusiva a sistemi informatici delle procedure di reclutamento e gestione del personale scolastico. In particolare, la Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 1617/20, censurando l'utilizzo dell'algoritmo nelle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l'a.s. 2016/17, ha sottolineato il principio di non esclusività della decisione algoritmica: nel caso in cui una decisione automatizzata "*produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona*", questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato, ma deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica.

**F .** La contemporanea titolarità del diritto alla nomina sulla riserva dei posti (ex L.68/99) e del diritto alla preferenza nella scelta della sede (ex art. 21 L.104/92), il loro doveroso concreto e pieno riconoscimento anche nelle operazioni di nomina contemplate dall'OM 112/2022 e la corretta applicazione del quadro normativo di riferimento – come pure affermato dall'ordinanza del 04.4.2023 del Tribunale Collegiale di Caltanissetta nel decidere un caso sovrapponibile a quello di specie<sup>1</sup> - inducono "*a ritenere che la priorità prevista dal più volte menzionato art. 21 operi sull'intero contingente di sedi da destinare ai docenti aventi titolo all'assunzione. / Se così non fosse, se cioè la prescelta fosse circoscritta e limitata alle sedi residue dopo lo scorrimento della graduatoria, verrebbe indebitamente compromesso e svilito il titolo preferenziale che la legge riconosce ai soggetti portatori di handicap in condizioni di gravità. / La preferenza ex art. 21 determina per chi ne ha diritto una priorità nella scelta della sede che prescinde dalla collocazione in graduatoria. In altre parole, **dato che i docenti riservisti,***

<sup>1</sup> Tribunale di Caltanissetta-sez. Lav., Ord. del 04.4.2023.



*proprio in quanto titolari di riserva, fanno parte del contingente del personale docente da assumere, è all'interno di tale" – intero – "contingente che opera la preferenza di cui alla L. 104/1992... > >, e non solo, quindi, all'interno della limitata platea di posti residuali destinati ai docenti riservisti.*

Un'interpretazione ed un'applicazione del predetto quadro normativo diverse da quelle qui prospettate comporterebbero e comportano, del resto, anche un'inammissibile ed oggettiva violazione dei principi della Direttiva 78/2000/CE del 27.11.2000 (**all. 12**), finalizzati ad evitare che (tra le altre categorie in essa indicate) le persone disabili siano oggetto di discriminazioni o di trattamenti non paritari in ambito lavorativo, posto che, ove l'assegnazione della sede di lavoro venga effettuata senza tener conto dello stato di disabilità del lavoratore, questi potrebbe essere costretto a privarsi delle cure e dell'assistenza oppure – per la necessità di mantenerle – all'abbandono dell'attività lavorativa, ovvero – come nella fattispecie – a ridurre, per analoghe ragioni, la propria prestazione lavorativa da tempo pieno a tempo parziale.

**G .** Le considerazioni e quanto sopra evidenziato in diritto, la corretta e compiuta interpretazione del richiamato quadro normativo di riferimento e dei principi e dei contenuti dello stesso e la loro corretta e compiuta applicazione, sulla base degli elementi di fatto descritti nelle premesse e della documentazione allegata, alla fattispecie **rendono fin d'ora certe sia la fondatezza della domanda qui proposta sia la sussistenza del presupposto del fumus boni iuris**, previsto per l'accoglimento anche della tutela d'urgenza qui richiesta.

## §§

### SULL'INVOCATA TUTELA CAUTELARE E D'URGENZA

Le considerazioni e quanto sopra evidenziato, sia in diritto che in fatto, **rendono** – come detto - **certe sia la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora sia la fondatezza della tutela cautelare e d'urgenza qui invocata.**

**La sussistenza del fumus boni iuris**, in sintesi, discende: - dal quadro normativo e dai principi richiamati e dallo loro compiuta e corretta applicazione alla fattispecie; - da quanto, in particolare, evidenziato nei precedenti punti D, E ed F; - dal fatto che la ricorrente è rientrata – quale titolare del diritto alla riserva dei posti – nell'ambito del contingente dei 21 incarichi disponibili per gli aspiranti docenti collocati nelle GPS di Prima Fascia 1A, con contratto annuale, per l'insegnamento '*ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO*'; - dal fatto che la stessa, nella propria domanda, aveva correttamente precisato, dichiarato e documentato di possedere il **titolo di precedenza di cui all'art. 21 della L.104/92** (oltre al titolo di riserva ex Legge 68/1999), come verificato dall'USR Umbria-USP Terni; - dal fatto



che non vi erano ulteriori candidati/assegnatari del predetto contingente di nomina, al di fuori della docente Ilaria Venturi, in possesso della titolarità di cui alla L. 104/1992; - dal fatto che, nonostante ciò, a quest'ultima è stata assegnato l'incarico di supplenza annuale presso una scuola sita nel Comune di Orvieto; - dal fatto che ciò ha costituito e costituisce una certa, oggettiva lesione del diritto della stessa alla precedenza nella scelta della sede ex art. 21 L. n. 104/92 ed all'assegnazione dell'incarico nella sede da lei collocata nella prima posizione dell'ordine di preferenza dalla stessa espresso e, comunque, nelle sedi site nel Comune di Terni ed in tutte quelle progressivamente preferite rispetto a quella assegnata nel Comune di Orvieto.

**La sussistenza del *periculum in mora*** discende dalla valutazione degli elementi sopra evidenziati e già raccolti in coerenza con la funzione della tutela d'urgenza, volta a preservare il diritto oggetto della stessa a fronte della possibilità della sua concreta vanificazione, e soprattutto da quanto segue: - dal fatto che la mancata assegnazione della sede spettante alla ricorrente, nel rispetto del suo diritto di scelta prioritaria, ha prodotto e produce tuttora effetti destinati a trascinarsi anche negli anni scolastici successivi; - dal persistere dell'esigenza di protrarre l'opzione del part-time e dai suoi pregiudizievoli effetti economici e previdenziali; - dal fatto che le disposizioni che preservano i diritti dei disabili sono attuative di diritti di rango costituzionale e comunitario e che la loro violazione è oggettivamente discriminante secondo la direttiva 2000/78 CE ed il D. Lgs. N. 216/2003, che impone una protezione effettiva, pronta e qualificata; - dal fatto che la loro violazione e quella del diritto della ricorrente alla scelta preferenziale della sede di assegnazione dell'incarico producono sulla stessa immediati e perduranti pregiudizi di natura personale, professionale ed anche economica e ne comprimono il diritto alla salute, al lavoro ed alla parità di trattamento nello svolgimento dell'attività lavorativa, ed i diritti correlati al suo stato di disabilità ed alle tutele per questo previste, non risarcibili per equivalente; - dal fatto che l'art. 700 c.p.c. è funzionale proprio a soddisfare il bisogno di tutela cautelare di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità che di tardività e, allo scopo, prevede l'adozione di misure idonee "*ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*" e, dunque, di contenuto anticipatorio; - dal fatto che, nella fattispecie, l'evento pregiudizievole è già iniziato e dal fatto che, dunque, il *periculum* è già caratterizzato dall'imminenza del pregiudizio e dalla sua attualità e dal fatto che l'invocato intervento cautelare del Giudice sarebbe in grado di evitare il permanere di una situazione antigiusuridica, di paralizzare il protrarsi e l'aggravarsi dei suoi effetti e di impedire, in tutto o in



parte, il danno imminente ed irreparabile, che si produrrebbe inevitabilmente, invece, nel tempo necessario allo svolgimento ed alla conclusione del giudizio ordinario.

**Sussistono tutti, di conseguenza, i presupposti per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare d'urgenza anche – come si chiede in via principale ex art. 669 sexies co. 2 c.p.c. - inaudita altera parte, e perché questo preveda la riassegnazione dell'incarico alla ricorrente nella prima delle sedi prescelte nell'ordine di preferenza indicato nella propria domanda e, comunque (in via graduata), in una di quelle ivi indicate site nel Comune di Terni ovvero di quelle progressivamente preferite rispetto a quella assegnatale nel Comune di Orvieto, e – nel contempo, con tale riassegnazione – la remissione in termine della stessa per richiedere di tornare al tempo pieno, con la conservazione e senza pregiudizio di tutti i diritti e le situazioni di vantaggio conseguiti, maturati e maturandi nello svolgimento del servizio presso la sede di Orvieto ed a questo correlati.**

§§§

IN SINTESI, per quanto sopra e per quanto premesso in fatto e considerato in diritto, risulta:

- ( a ) che l'assegnazione dell'incarico, ai sensi del D.L. 73/2021, con contratto annuale, per l'insegnamento 'ADSS - *SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO*' nella sede 'TRIS00200A' / IISACP - Istituto Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale di Orvieto, con decorrenza 01.09.2023 per l'a.s. 2023/24 (**all. 1 e 2**), in favore della Professoressa Ilaria Venturi, aspirante docente utilmente collocata nelle GPS di Prima Fascia 1A, è stata adottata senza tener conto ed in violazione dell'ordine di preferenza espresso nell'istanza e del suo diritto alla precedenza nella scelta della sede, a lei spettante ex art. 21 L. n. 104/92;
- ( b ) che la sussistenza di tale suo diritto alla precedenza nella scelta della sede, ex art. 21 L. n. 104/92, e ad ottenere l'assegnazione della sede in conformità all'ordine di preferenza espresso nella domanda da lei presentata (**all. 4**) è – per quanto sopra evidenziato e, in particolare, per quanto ai punti C. e F. sintetizzato - certa e provata;
- ( c ) che l'incarico conferito alla ricorrente con il Decreto Direttoriale-D.D. n. 425 del 04-08-2023 andava e va ora - in accoglimento della domanda qui proposta ed in rettifica e modifica della precedente assegnazione - alla stessa assegnato presso la SCUOLA con codice del M.I.M 'TRIS00700D' - I.I.S. PROFESSIONALE E TECNICO COMMERCIALE di TERNI (inserita al primo posto nell'ordine delle preferenze espresse con la domanda e richiamato nel precedente punto III) o, comunque, in una delle sedi scolastiche da lei indicate - secondo il medesimo ordine delle preferenze espresso nella domanda dalla ricorrente e richiamato nel precedente punto III - prima di quelle site nel Comune di Orvieto e, quindi, prima di quella assegnatale presso





l'IISACP di Orvieto con detto Decreto Direttoriale ed allegato 'Bollettino nomine' indicati al punto I della premessa, con conseguenti - nei limiti dell'interesse - annullamento/disapplicazione e caducazione degli effetti dei medesimi e dei presupposti, connessi, consequenziali, derivati e correlati atti e provvedimenti;

( d ) che l'assegnazione alla sede scolastica di Orvieto e la conseguente violazione del predetto diritto della ricorrente alla precedenza nella scelta della sede, ex art. 21 L. n. 104/92, **hanno prodotto e producono – fino a che non verrà riconosciuto ed attuato tale suo diritto con l'assegnazione di una delle sedi prioritariamente indicate e preferite a quella di Orvieto – i pregiudizi ed i danni indicati nei precedenti punti VII e VIII;**

( e ) che, tra questi danni, la ricorrente ha subito e tuttora subisce anche quelli di natura retributiva e previdenziale conseguenti all'opzione del lavoro a tempo parziale, alla quale la medesima è stata indotta dall'assegnazione della sede di Orvieto, e dei quali intende qui chiedere ed ottenere – anche in via equitativa – l'integrale ristoro;

( f ) che, nel caso di accoglimento del presente ricorso e di riconoscimento del predetto diritto della ricorrente, con la conseguente assegnazione, in suo favore, di un incarico presso una delle sedi che precedono quelle site nel Comune di Orvieto nell'ordine delle preferenze dalla stessa espresso, le andrà riconosciuto anche il diritto di rinunciare all'opzione del lavoro a tempo parziale e di tornare all'orario previsto per il lavoro a tempo pieno e, comunque, ad essere rimessa nei termini per la presentazione della relativa domanda;

( g ) **che sussistono** – anche in ragione di quanto qui sintetizzato e di quanto sopra evidenziato, sia in fatto che in diritto, dei gravi pregiudizi causati e che continua a produrre alla ricorrente la descritta violazione del diritto di precedenza della stessa nella scelta della sede di svolgimento dell'incarico e della prossima ravvicinata scadenza (15.3.2024) del termine per la presentazione della domanda di ritorno al lavoro a tempo pieno (come spiegato al punto VIII e documentato dalla recente nota del 19.02.2024, l'USR-Ambito di Terni, qui allegata con il n. 14) - **entrambi i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*** richiesti per la **tutela d'urgenza** qui invocata e per l'emissione, anche *inaudita altera parte*, del correlato provvedimento.

§§§§

Per quanto sopra e per quanto fin qui rilevato e dedotto, con il presente atto, si

ricorre

all'On.le Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, e si

chiede



che l'adito Giudice, esperiti gli adempimenti del rito e quant'altro per legge previsto, voglia inaudita altera parte e, comunque, fissata l'udienza di discussione e concessione del termine per la notifica del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, voglia accogliere le seguenti domande e

conclusioni

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere:

- IN VIA CAUTELARE, ex art.li 669 bis e seguenti c.p.c., in via principale, inaudita altera parte e con successiva fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e previ adempimenti del rito, verificata la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ex art. 700 c.p.c. e per le ragioni di cui in narrativa,

**(i1)** accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto Direttoriale-D.D. n. 425 del 04-08-2023, emesso dal Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria-Ufficio IV–Ambito Territoriale di Terni, avente ad oggetto il '*Conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 2023/24 del personale docente da Prima Fascia GPS ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Assegnazione sede*' e delle tabelle pubblicate in allegato allo stesso ('*Bollettino Totale Nomine*'), con i quali e nelle parti in cui alla Professoressa Ilaria Venturi, aspirante docente utilmente collocata nelle GPS di Prima Fascia 1A, è stato assegnato l'incarico, ai sensi del D.L. 73/2021, con contratto annuale, per l'insegnamento '*ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO*' nella sede '*TRIS00200A - ORVIETO I.I.S. ART. CLA. E PROF.LE*' (IISACP - Istituto Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale di Orvieto), con decorrenza 01.09.2023 per l'a.s. 2023/24, assegnando agli altri aspiranti docenti del medesimo contingente di nomina, indicati nel predetto '*Bollettino Totale Nomine*' ed al punto VI delle premesse in fatto, analoghi incarichi nelle sedi prioritariamente indicate dalla ricorrente, nell'ordine di preferenza dalla stessa espresso nella propria domanda, site nel Comune di Terni ed in quelle progressivamente preferite rispetto a quella alla stessa assegnata nel Comune di Orvieto, con conseguenti - nei limiti dell'interesse della ricorrente - annullamento/disapplicazione e caducazione degli effetti dei medesimi e dei presupposti, connessi, consequenziali, derivati e correlati atti e provvedimenti;

**(i2)** accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di precedenza nella scelta della sede, ex art. 21 L. n. 104/92, nell'assegnazione degli *incarichi per l'anno scolastico 2023/24 del*



*personale docente da Prima Fascia GPS ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 per l'insegnamento 'ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO' nella provincia di Terni nel rispetto dell'ordine progressivo delle preferenze espresso nella propria domanda e riportato al punto III delle premesse in fatto;*

**(i3)** per l'effetto, ordinare al M.I.M.- Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, all'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, in persona del legale rappr.te p.t., all'USR per l'Umbria-Ufficio IV-Ambito Territoriale di Terni, in persona del legale rappr.te p.t., nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, di riassegnare gli incarichi per l'anno scolastico 2023/24 del personale docente da Prima Fascia GPS - ai sensi dell'art. 5, co. 5, del D.L. 22.4.2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.2023 n. 74 - per l'insegnamento 'ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO' nella provincia di Terni nel rispetto dell'ordine progressivo delle preferenze espresso dalla ricorrente nella propria domanda e riportato al punto III delle premesse in fatto e, dunque, riassegnare l'incarico conferito alla medesima ricorrente - prioritariamente rispetto agli altri aspiranti docenti assegnatari dei suddetti incarichi a prescindere dalla loro posizione in graduatoria - presso la SCUOLA con codice del M.I.M 'TRIS00700D' - I.I.S. PROFESSIONALE E TECNICO COMMERCIALE di TERNI (inserita al primo posto nell'ordine delle preferenze espresse con la domanda e richiamato nel punto III delle premesse in fatto) o, in subordine, in una delle sedi scolastiche da lei indicate - secondo il medesimo ordine delle preferenze espresso nella domanda dalla ricorrente - prima di quelle site nel Comune di Orvieto e, quindi, prima di quella assegnatale presso l'IISACP di Orvieto, con la conservazione e senza pregiudizio di tutti i diritti ed i vantaggi conseguiti, maturati e maturandi nello svolgimento del servizio presso tale sede ed a questo correlati;

**(i4)** ordinare, nel contempo, alle Amministrazioni resistenti – in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni –, a seguito ed unitamente alla riassegnazione della sede richiesta nel precedente punto (i3) dalla ricorrente, la remissione di quest'ultima nei termini per la presentazione – da parte dei docenti – delle domande volte a ritornare, dal tempo parziale, al tempo pieno, prevista dalla nota del 19.02.2024 dell'USR-Ambito di Terni con scadenza il 15.3.2024;

**(i5)** ordinare, inoltre, alle Amministrazioni resistenti – in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni – di porre in essere tutti i consequenziali provvedimenti, con l'adozione degli ulteriori, opportuni e



necessari correlati atti e statuizioni, anche in rettifica e/o sostituzione di quelli precedentemente, sul punto, adottati;

- NEL MERITO, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto, (i6) accogliere, in via definitiva, le medesime conclusioni sopra in via cautelare rassegnate nei punti (i1) e (i2);

(i7) per l'effetto, ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le Amministrazioni resistenti - , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni - a riassegnare gli incarichi per l'anno scolastico 2023/24 del personale docente da Prima Fascia GPS - ai sensi dell'art. 5, co. 5, del D.L. 22.4.2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.2023 n. 74 - per l'insegnamento 'ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO' nella provincia di Terni nel rispetto dell'ordine progressivo delle preferenze espresso dalla ricorrente nella propria domanda e riportato al punto III delle premesse in fatto e, dunque, a riassegnare l'incarico conferito alla medesima ricorrente - prioritariamente rispetto agli altri aspiranti docenti assegnatari dei suddetti incarichi a prescindere dalla loro posizione in graduatoria - presso la SCUOLA con codice del M.I.M 'TRIS00700D' - I.I.S. PROFESSIONALE E TECNICO COMMERCIALE di TERNI (inserita al primo posto nell'ordine delle preferenze espresse con la domanda e richiamato nel punto III delle premesse in fatto) o, in subordine, in una delle sedi scolastiche da lei indicate - secondo il medesimo ordine delle preferenze espresso nella domanda dalla ricorrente - prima di quelle site nel Comune di Orvieto e, quindi, prima di quella assegnatale presso l'IISACP di Orvieto, con la conservazione e senza pregiudizio di tutti i diritti ed i vantaggi conseguiti, maturati e maturandi nello svolgimento del servizio presso tale sede ed a questo correlati;

(i8) per l'effetto, ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare, nel contempo, le Amministrazioni resistenti – in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni –, a seguito ed unitamente alla riassegnazione della sede richiesta nei precedenti punti (i7) e (i3) dalla ricorrente, la remissione di quest'ultima nei termini per la presentazione – da parte dei docenti – delle domande volte a ritornare, dal tempo parziale, al tempo pieno, prevista dalla nota del 19.02.2024 dell'USR-Ambito di Terni con scadenza il 15.3.2024;

(i9) per l'effetto, ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare, inoltre, le Amministrazioni resistenti – in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni – a porre in essere tutti i consequenziali provvedimenti,



con l'adozione degli ulteriori, opportuni e necessari correlati atti e statuizioni, anche in rettifica e/o sostituzione di quelli precedentemente, sul punto, adottati;

**(i10)** per le ragioni di cui narrativa ed in particolare per quelle di cui al punto VIII delle premesse in fatto, accertare e dichiarare anche il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni patiti dai descritti atti e comportamenti della P.A., di cui in narrativa, ed in conseguenza dell'illegittima lesione del suo diritto ad essere assegnata, in applicazione dell'art. 21 L. n. 104/92 e del correlato quadro normativo indicato in narrativa, nelle sedi prioritariamente indicate nell'ordine di preferenza espresso nella propria domanda, site nel Comune di Terni ed in quelle progressivamente preferite rispetto a quella alla stessa – in violazione di tale suo diritto - assegnata nel Comune di Orvieto e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti – in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore e nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni – al risarcimento dei predetti danni, in favore della Prof.ssa Ilaria Venturi, nella misura ritenuta più giusta ed opportuna, da liquidarsi in via equitativa, nonché – per le ragioni di cui al punto VIII delle premesse in fatto – al pagamento della somma di € 7062,42, al versamento ed alla regolarizzazione delle ritenute previdenziali di € 728,13 non operate, all'accantonamento della quota di TFR di € 467,67 non effettuato ovvero al risarcimento dei danni per equivalente ed al pagamento delle somme – per tali titoli – maturate e maturande fino al ripristino di una situazione, di fatto e di diritto, che le consenta di evitare l'opzione del tempo parziale ed il ritorno al tempo pieno a 18 ore settimanali, da liquidarsi in via equitativa, il tutto contenuto entro il limite di € 25.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;

**(i11) Condannare le Amministrazioni resistenti** al pagamento del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali e successive occorrente, IVA e CPA come per legge, in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il valore della controversia è di € 25.000,00 e, comunque, compreso nello scaglione di valore da € 5200,00 a € 26.000,00 e che il contributo unificato, pari ad € 118,50, è stato interamente versato.

IN VIA ISTRUTTORIA, si depositano i seguenti atti e documenti:

- procura *ad litem*;

1. Decreto Direttoriale-D.D. n. 425 del 04-08-2023 del Ministero dell'istruzione e del merito U.S.R. per l'Umbria-Ufficio IV–Ambito Territoriale di Terni e relativa tabella/elenco ('Bollettino nomine') con esso pubblicato;

05100 terni corso del popolo n. 63 tel. 0744-407635 fax 0744-405299



1BIS. Tabulato assegnazioni a.s. 2023-24 GPS Terni per 'ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO' estratto da 'Bollettino Totale Nomine' allegato al DD n. 425/23 sub 1;

2. messaggio email ricevuto dalla ricorrente di conferma dell'assegnazione dell'incarico e della sede datato 07.8.2023 del MIM;

3. domanda della ricorrente del 28.5.22 di inclusione nelle graduatorie della provincia di Terni per le supplenze;

4. domanda della ricorrente del 29.7.23 per ottenere l'incarico di supplenza annuale finalizzata alla nomina in ruolo e per le supplenze annuali e per quelle fino al termine delle attività didattiche;

5. comunicazione p.e.c. del 09.8.23 con la richiesta di riesame e rettifica della sede assegnata, con relativi allegati;

6. Comunicazione di riscontro del MIM – USR Umbria - Ambito Territoriale di Terni del 18.8.23;

7. Richiesta di accesso agli atti del 05.10.2023 al MIM – USR Umbria - Ambito Territoriale di Terni;

8. Comunicazione di riscontro del MIM – USR Umbria - Ambito Territoriale di Terni del 23.11.23;

9. Comunicazione mail part-time/contratto di lavoro/assegnazioni classi;

10. Cedolini stipendio da settembre 2023 a gennaio 2024;

11. C.M. n. 43440 del 19.7.23;

12. Direttiva n. 78/2000/CE del 27.11.2000;

13.O.M. n. 112-2022;

14.Nota-prot.-n.-638-del-19-02-2024.

Con ogni riserva e salvezza.

Avv. Claudio Biscetti

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce, laddove il Giudice adito ritenga che, per l'integrità del contraddittorio della controversia (in ipotesi di litisconsorzio necessario) si debba estendere la notifica del presente ricorso a tutti i



soggetti iscritti nelle GPS in questione e che sono rientrati nel medesimo contingente di nomina (di 21 posti) della ricorrente e di cui ai punti I. e VI. delle premesse in fatto della narrativa,  
evidenza

- che, tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi, dati anagrafici ed indirizzi degli eventuali controinteressati;  
- che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare gli indirizzi degli eventuali controinteressati;  
e, di conseguenza,

avanza

Istanza per la notificazione nei confronti degli eventuali litisconsorti ritenuti necessari ex art. 151 c.p.c., affinché l'adito Giudice - valutata l'opportunità di citare in giudizio anche gli altri docenti assegnatari dei 21 posti del contingente di nomina, nel quale è rientrata la ricorrente, ed inseriti nel 'Bollettino Totale Nomine' di cui in narrativa, ritenuti litisconsorti necessari – autorizzi la notificazione nei loro confronti con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., ed attraverso la pubblicazione sul sito web del M.I.M. e/o sui siti web dell'U.S.R. Umbria e dell'U.S.T. di Terni, o con altra modalità ritenuta idonea, dei seguenti dati: - autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero del registro del ricorso e data dell'udienza; - nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata; - sunto dei motivi del ricorso; - indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come tutti i docenti inseriti nella GPS di Prima Fascia della provincia di Terni per l'insegnamento 'ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO'; - testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza; - eventuali provvedimenti cautelari emessi *inaudita altera parte*.

Avv. Claudio Biscetti

